



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 17/09/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2003, n. 1371

Classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Produzioni Arboree, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio, dal Dirigente del Settore Agricoltura e dal Dirigente del Settore ICA, riferisce quanto segue.

L'art. 19 del Reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino.

L'art. 20 del Reg. CE n. 1227/2000 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del Reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio in particolare in ordine al potenziale produttivo;

L'art. 8 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mi.P.A.F.) del 27 luglio 2000 stabilisce che la classificazione delle varietà di uve da vino, di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1227/2000 della Commissione, in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni e linee guida generali avverrà secondo le procedure vigenti.

Il punto n. 11 della Deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000 stabilisce che in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni e delle linee guida da parte del Mi.P.A.F. la classificazione in questione avverrà secondo le procedure vigenti.

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con l'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province Autonome ha stabilito le disposizioni e le linee guida generali per la classificazione delle varietà di viti di uva da vino.

Tale accordo prevede che la classificazione delle viti per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e Province Autonome sulla base delle linee guida generali contenute nell'accordo medesimo.

I criteri di classificazione fissati dal suddetto provvedimento prevedono che le Regioni possano classificare le varietà di viti per unità amministrativa o per zona di produzione delimitate dalle medesime Regioni. Inoltre detti criteri prevedono che le Regioni possano, nell'ambito della classe delle varietà idonee alla coltivazione, sulla base di parametri tecnici e/o delle politiche di sviluppo del settore, individuare varietà consigliate per il raggiungimento di particolari obiettivi di politica vitivinicola.

Ciò stante è necessario adottare il provvedimento regionale per il recepimento delle predette linee generali e per l'adozione di modalità e disposizioni particolari relative all'organizzazione delle fasi della classificazione:

Pertanto si propone di:

di stabilire che ai fini della coltivazione, le varietà di viti per uva da vino in Puglia sono classificate per le seguenti zone di produzione, ritenute bacini viticoli omogenei (come da allegato A che è parte integrante del presente provvedimento):

A) Capitanata (corrispondente alla provincia di Foggia);

B) Murgia Centrale (corrispondente alla provincia di Bari)

C) Salento - Arco Jonico (corrispondente alle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto);

individuare, nell'ambito della classe delle varietà idonee alla coltivazione, le varietà consigliate ai fini della programmazione vitivinicola regionale;

stabilire che negli interventi finanziari nel settore vitivinicolo la Regione può fissare la priorità per la suddetta categoria di varietà consigliate;

stabilire che l'inserimento di una nuova varietà di vite da vino nella classificazione può essere richiesta dalle Associazioni dei Produttori vitivinicoli, dalle Cantine Sociali, dai Consorzi di Tutela e Valorizzazione dei vini e dalle Organizzazioni professionali di categoria. Qualora la suddetta istanza venga accolta dalla Regione, l'organismo richiedente è obbligato ad affidare lo studio dell'attitudine alla coltura delle varietà di viti di che trattasi ad una istituzione della ricerca e sperimentazione pubblica o privata. Le prove attitudinali vengono effettuate secondo l'allegato tecnico del citato accordo Ministero - Regioni del 25 luglio 2002;

disporre che l'inserimento delle nuove varietà nella classificazione regionale venga effettuata con provvedimento del dirigente del Settore Agricoltura, previa istruttoria tecnico - amministrativa dei risultati della prova attitudinale effettuata dall'Ufficio competente o da una apposita Commissione;

avvalersi della deroga prevista dal paragrafo 2 dell'art. 4 dell'accordo 27 luglio 2002 e di immettere nella nuova classificazione per zone le seguenti varietà di viti idonee alla coltivazione nelle unità amministrative finitime alle rispettive zone di produzione pugliesi:

Capitanata:

Biancolella b., Coda di Volpe b., Greco bianco b., Pinot grigio, Malvasia Bianca b.; Malvasia nera di Basilicata n.; Pampanuto b.; Lacrima n.; Piediroso n.; Aglianicone n.,

Murgia Centrale:

Impigno b.; Malvasia bianca b.; Notardomenico n.; Ottavianello n.; Susumaniello n.; Cococciola b.; Grillo b.; Malvasia bianca di Candia b.; Montonico b.; Mostosa b.; Pinot grigio g.; Aglianicone n.; Malvasia nera di Basilicata n.

Salento - Arco Jonico Salentino:

Greco bianco b.; Pinot grigio g.; Aglianicone n.; Malvasia nera di Basilicata n.; Piediroso n.; Falangina b..

dare atto che a partire dalla data di entrata in vigore del Reg. CE n. 1493/99 e fino alla data del presente provvedimento è rimasta in vigore, e immutata, la classificazione di cui al Reg. CEE n. 3800/81 e successive modifiche e integrazioni, riportata ad ogni buon fine nell'allegato B che è parte integrante del presente provvedimento;

inserire nella classificazione per tutte e tre le zone le seguenti nuove varietà ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 4 poiché le relative prove attitudinali sono state terminate entro l'anno di pubblicazione dell'accordo, e sono state ritenute valide dall'Ufficio;

Capitanata: Greco Bianco b.; Greco nero n.; Calabrese n. (Nero d'Avola n.); Petit Verdot n.; Pinot grigio g.; Refosco dal Peduncolo rosso n.; Syrah n.; Verdicchio b.

Murgia Centrale: Greco bianco b.; Negroamaro precoce cannellino n.; Greco Nero n.; Calabrese n.

(Nero d'Avola n.); Petit Verdot n.; Pinot grigio g.; Refosco dal Peduncolo rosso n.; Syrah n.; Verdicchio b.

Salento - Arco Jonico Salentino: Negroamaro precoce cannellino n.; Calabrese n. (Nero d'Avola n.); Petit Verdot n.; Refosco dal Peduncolo rosso n.; Syrah n.; Verdicchio b.

Per le suddette varietà sono state effettuate le prescritte prove attitudinali in conformità al Reg. CEE n. 2314/72 effettuate in condizioni comparabili nel quinquennio 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 dall'Istituto Sperimentale per la Viticoltura - Sezione operativa periferica di Bari, le cui risultanze sono riportate nelle schede acquisite agli atti;

stabilire, pertanto, che la nuova classificazione regionale di viti per la produzione di vino, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e dell'accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni del 25 luglio 2002 è quella riportata nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art.4, comma 4 lettera a della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di stabilire che ai fini della coltivazione, le varietà di viti per uva da vino in Puglia sono classificate per le seguenti zone di produzione, ritenute bacini viticoli omogenei (come da allegato A che è parte integrante del presente provvedimento):
 - A) Capitanata (corrispondente alla provincia di Foggia);
 - B) Murgia Centrale (corrispondente alla provincia di Bari)
 - C) Salento - Arco Jonico (corrispondente alle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto);
- di individuare, nell'ambito della classe delle varietà idonee alla coltivazione, le varietà consigliate ai fini

della programmazione vitivinicola regionale;

- di stabilire che negli interventi finanziari nel settore vitivinicolo la Regione può fissare la priorità per la suddetta categoria di varietà consigliate;

- di stabilire che l'inserimento di una nuova varietà di vite da vino nella classificazione può essere richiesta dalle Associazioni dei Produttori vitivinicoli, dalle Cantine Sociali, dai Consorzi di Tutela e Valorizzazione dei vini e dalle Organizzazioni professionali di categoria. Qualora la suddetta istanza venga accolta dalla Regione, l'organismo richiedente è obbligato ad affidare lo studio dell'attitudine alla coltura delle varietà di viti di che trattasi ad una istituzione della ricerca e sperimentazione pubblica o privata. Le prove attitudinali vengono effettuate secondo l'allegato tecnico del citato accordo Ministero - Regioni del 25 luglio 2002;

- di disporre che l'inserimento delle nuove varietà nella classificazione regionale venga effettuata con provvedimento del dirigente del Settore Agricoltura, previa istruttoria tecnico - amministrativa dei risultati della prova attitudinale effettuata dall'Ufficio competente o da una apposita Commissione;

- di avvalersi della deroga prevista dal paragrafo 2 dell'art. 4 dell'accordo 27 luglio 2002 e di immettere nella nuova classificazione per zone le seguenti varietà di viti idonee alla coltivazione nelle unità amministrative finitime alle rispettive zone di produzione pugliesi:

Capitanata:

Biancolella b., Coda di Volpe b., Greco bianco b., Pinot grigio, Malvasia Bianca b.; Malvasia nera di Basilicata n.; Pampanuto b.; Lacrima n.; Piedirosso n.; Aglianicone n.,

Murgia Centrale:

Impigno b.; Malvasia bianca b.; Notardomenico n.; Ottavianello n.; Susumaniello n.; Cococciola b.; Grillo b.; Malvasia bianca di Candia b.; Montonico b.; Mostosa b.; Pinot grigio g.; Aglianicone n.; Malvasia nera di Basilicata n.

Salento -Arco Jonico Salentino:

Greco bianco b.; Pinot grigio g.; Aglianicone n.; Malvasia nera di Basilicata n.; Piedirosso n.; Falangina b..

dare atto che a partire dalla data di entrata in vigore del Reg. CE n. 1493/99 e fino alla data del presente provvedimento è rimasta in vigore, e immutata, la classificazione di cui al Reg. CEE n. 3800/81 e successive modifiche e integrazioni, riportata ad ogni buon fine nell'allegato B;

inserire nella classificazione per tutte e tre le zone le seguenti nuove varietà ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 4 poiché le relative prove attitudinali sono state terminate entro l'anno di pubblicazione dell'accordo, e sono state ritenute valide dall'Ufficio;

Capitanata: Greco Bianco b.; Greco nero n.; Calabrese n. (Nero d'Avola n.); Petit Verdot n.; Pinot grigio g.; Refosco dal Peduncolo rosso n.; Syrah n.; Verdicchio b.

Murgia Centrale: Greco bianco b.; Negroamaro precoce cannellino n.; Greco Nero n.; Calabrese n. (Nero d'Avola n.); Petit Verdot n.; Pinot grigio g.; Refosco dal Peduncolo rosso n.; Syrah n.; Verdicchio b.

Salento - Arco Jonico Salentino: Negroamaro precoce cannellino n.; Calabrese n. (Nero d'Avola n.); Petit Verdot n.; Refosco dal Peduncolo rosso n.; Syrah n.; Verdicchio b.

Per le suddette varietà sono state effettuate le prescritte prove attitudinali in conformità al Reg. CEE n. 2314/72 effettuate in condizioni comparabili nel quinquennio 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 dall'Istituto Sperimentale per la Viticoltura - Sezione operativa periferica di Bari, le cui risultanze sono riportate nelle schede acquisite agli atti;

- di stabilire, pertanto, che la nuova classificazione regionale di viti per la produzione di vino, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e dell'accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni del 25 luglio 2002 è quella riportata nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;

- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art.6, lettera g), della L.R. n. 13/94;

- di incaricare il Settore Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree- di provvedere, entro trenta giorni dall'adozione del presente provvedimento, a comunicarlo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto